



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 gennaio 2007 n.2

## Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 6, ultimo comma, della Legge 27 dicembre 2006 n.143;*  
*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta dell'8 gennaio 2007;*  
*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;*  
*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

### DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE DI STATO DEI GIOCHI

#### Art.1

*(Definizioni)*

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
  - a) Legge: la Legge 27 dicembre 2006 n.143;
  - b) ESG: l'Ente di Stato dei Giochi di cui alla Legge.

#### Art.2

*(Incompatibilità)*

1. L'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'ESG è precluso:
  - a) ai membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato;
  - b) ai magistrati;
  - c) agli appartenenti ai Corpi di Polizia;
  - d) al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società di diritto privato alla quale è affidata la conduzione delle sedi e delle strutture operative nelle quali si svolgono le attività di gioco ai sensi dell'articolo 5 della Legge 27 dicembre 2006 n.143;
  - e) ai soggetti che hanno interessi in conflitto con le funzioni attribuite dalla legge all'ESG.
2. Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo dell'ESG coloro che:
  - a) siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per reati non colposi commessi negli ultimi quindici anni;
  - b) siano assoggettati a procedure concorsuali in corso o concluse da meno di cinque anni;
  - c) siano stati destinatari di provvedimenti interdittivi o sanzionatori emessi da autorità di controllo in materia di Giochi negli ultimi quindici anni.
3. Il verificarsi di una situazione di incompatibilità in capo ad un componente del Consiglio Direttivo ne determina la decadenza immediata dalla carica; in tal caso il Consiglio Grande e Generale provvede, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge, alla nomina di un nuovo componente che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

**Art.3**  
*(Compensi)*

1. Il compenso di ciascun componente del Consiglio Direttivo dell'ESG è stabilito come segue:
  - a) Euro quattrocento mensili;
  - b) Euro centocinquanta per ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di quindici riunioni per ciascun trimestre.
2. Oltre ai compensi di cui al comma 1, durante i primi sei mesi di funzionamento dell'ESG, è riconosciuta a ciascun componente del Consiglio Direttivo una indennità straordinaria di euro settecento mensili per la predisposizione dei provvedimenti necessari all'avvio dell'attività dell'Ente.
3. I compensi di cui al presente articolo sono ridotti del cinquanta per cento qualora il componente del Consiglio Direttivo sia un pubblico dipendente o pensionato.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 gennaio 2007/1706 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*